



Prefettura di Rovigo
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 6473/11/U.E.P./Area 2^

Rovigo, 22 marzo 2011

CIRCOLARE N. 11/2011/U.E.P.

- AL SIG. COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL COMUNE DI **ADRIA**
 - AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DI **CANARO – CEREGNANO – FICAROLO –
ROSOLINA – ROVIGO – SAN MARTINO DI VENEZZE -
VILLAMARZANA**
- E, p.c.
- AI SIGNORI PRESIDENTI
DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI N. 18 E N. 19
ROVIGO – ADRIA

OGGETTO : Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 15 e 16 maggio 2011 ed eventuale turno di ballottaggio del 29 e 30 maggio 2011. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con circolare numero 7/2011 del 14 marzo u.s., ha diramato le direttive, che di seguito si trascrivono, richiamando la particolare attenzione delle SS.LL.:

“.....”Anche in occasione delle prossime consultazioni amministrative, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di “elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione”.

Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano **solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, della provincia o del comune per cui è elettore.**

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 5 aprile e lunedì 25 aprile 2011**. Tale ultimo termine del 25 aprile, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare - che vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative - deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò. Qualora, nel caso di elezioni provinciali, gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune della provincia, i sindaci, **entro il settimo giorno** antecedente la data della votazione, e quindi entro **domenica 8 maggio 2011**, dovranno comunicare a ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per



Prefettura di Rovigo
Ufficio Territoriale del Governo

ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

I sindaci, per ogni turno di votazione, dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate (nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico), specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o, nel caso di elezioni provinciali, di altro comune della provincia;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o, nel caso di elezioni provinciali, di altro comune della provincia.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede ogni turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, all'occorrenza, e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.*****

Si ritiene utile richiamare l'attenzione dei dirigenti delle aziende sanitarie locali, che leggono per conoscenza, affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici di che trattasi. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

Nel richiamare le precedenti circolari sull'argomento e, da ultimo, la circolare prefettizia n. 44/2009/UEP del 12 maggio 2009, che ad ogni buon fine si allega, si rinvia all'apposito capitolo delle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione", per gli ulteriori adempimenti, di competenza dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, relativi alla raccolta del voto domiciliare.

IL PREFETTO
(Tafuri)